

REGOLAMENTO (CEE) N. 3556/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, della Giordania e di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3551/88 del Consiglio ha esteso ai prodotti originari del Marocco il sistema di prezzi da rispettare per l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania; che occorre pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania⁽³⁾, inserendovi l'indicazione dei prodotti originari del Marocco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione è modificato come segue;

1. Il titolo è sostituito dal seguente testo:

« Regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco ».

2. All'articolo 4 i termini « Cipro, Israele e Giordania » sono sostituiti dai termini « Cipro, Israele, Giordania e Marocco ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1988.

Per la Commissione

Franz ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.